

“Il nuovo contesto regolamentare per gestori patrimoniali (GPI) e Trustees in Svizzera, l’impatto sulla struttura societaria e l’importanza della formazione base e continua, anche in materia di riciclaggio”

Morys CAVADINI

Avvocato, LL.M. International Business Law

Partner presso BMA Brunoni Mottis & Associati studio legale SA, Membro della Direzione OAD-ASG

Conferenza/Webinar 29 settembre 2020 organizzata da SGR Compliance SA, Lugano, in associazione con la Fondazione Centro di Studi Villa Negroni

Disclaimer

Espongo oggi la **mia opinione personale**, in base alla mia esperienza nonché formazione professionale e continua.

La presente esposizione si limita ad analizzare solo alcuni aspetti salienti della LSerFi e della LisFi, nonché delle relative Ordinanze di applicazione (OSerFi e OIsFi), ed a trarre alcune possibili conclusioni.

Le informazioni fornite in questa sede sono state compilate con la massima cura; tuttavia non escludo dei possibili errori. **Escludo, quindi, qualsiasi responsabilità che possa risultare da informazioni inesatte o obsolete.**

In generale, tutte le informazioni e le valutazioni espresse non sono vincolanti e hanno solo uno scopo informativo.

Indice dell'intervento

1. Gestore Patrimoniale Indipendente (GPI): alcuni dati/alcune date
2. LSerFi e LIsFi: situazione attuale e *timeline*
3. LIsFi: la nuova sorveglianza prudenziale in capo ai GPI; dall'OAD all'OV, passando per la FINMA
4. LSerFi: alcuni aspetti salienti
5. *Rating* dei GPI e dei Trustees

1. Gestore Patrimoniale Indipendente (GPI): alcuni dati/alcune date

1.1. Un po' di storia

- 1986: l'Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (**ASG**) è fondata a Zurigo
- 1990: Codice d'onore ASG nell'ambito della gestione patrimoniale
- 1998: Legge sul Riciclaggio di denaro (**LRD**)
- 2000: Obbligo di affiliarsi ad un OAD o a Berna (**Autorità di Controllo**, dal 2009 FINMA)
- Circa 2'600 società di gestione in Svizzera
- ASG : circa 800 soci attivi (www.vsv-asg.ch)
- Dal 3 % al 14 % del mercato del « *private banking* » svizzero negli ultimi 30 anni.

1.2. AuM, numero clienti, numero di collaboratori impiegati

(fonte: C. Bühler, *Unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz*, Diss. Zurigo 2006)

<u>Numero clienti</u>	<u>Percentuale</u>
< 20	21%
20-99	41%
100-499	34%
> 500	4%

<u>Massa gestita</u>	<u>Percentuale</u>
< 50 Mio CHF	36%
50-200 Mio CHF	36%
200-500 Mio CHF	17%
> 500 Mio CHF	11%


(continuazione)

Numero di collaboratori impiegati

- La media aritmetica del numero dei collaboratori impiegati e della parte di gestori patrimoniali/consulenti (non attivi nel campo dell'amministrazione, del segretariato, ecc.) è la seguente:
 - 3,7 collaboratori in totale
 - 2,3 dei quali gestori patrimoniali oppure consulenti
- Presso circa il 25% delle società intervistate lavora solo un collaboratore o addirittura meno (tempo parziale) (**Rapporto annuale ASG 2019**: la percentuale si assesta sul 14% circa)
- Circa il 69 % comprende aziende che occupano da 1 a 10 collaboratori (**Rapporto annuale ASG 2019**: il 89% circa dei soci ASG impiega da 1 a 10 collaboratori)
- Una piccola parte (circa il 5%) è costituita da aziende con 10 o più collaboratori (**Rapporto annuale ASG 2019**: la percentuale è del 11% circa)

1.3. Presenza sul territorio

(fonte: C. Bühler, *Unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz*, Diss. Zurigo 2006)



1.4. Sorveglianza prudenziale sui GPI?

- Si tratta di un'espressione generale volta a descrivere lo strumentario di un sistema di **vigilanza che deve garantire la solvibilità** degli istituti vigilati **nonché la stabilità** del sistema finanziario
- Questo esaustivo controllo ha le sue **fondamenta**:
 - nell'obbligo d'autorizzazione per svolgere una determinata attività nonché
 - nella continua sorveglianza dei presupposti d'autorizzazione e di altre fattispecie regolamentate (inclusi gli obblighi di formazione).

(continuazione)

- Se ne parla da anni
- **LBVM** (Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari)
 - Esclusi i gestori esterni/indipendenti
- **III° Rapporto** della Commissione di esperti **Zimmerli** (ottobre 2005)
 - Nessuna estensione della sorveglianza prudenziale in capo ai gestori patrimoniali indipendenti (GPI)
- **LICol** (Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale)
 - Sorveglianza obbligatoria per gestori di fondi svizzeri e, salvo la regola *de minimis*, anche di fondi esteri
- **Novità dal 1.1.2020: dopo quasi 30 anni di discussioni il momento è arrivato (cfr. § che seguono)**

2. LSerFi e LIsFi: situazione attuale e *timeline*

Una lunga storia

- **28.03.2012**: il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (**DFF**) di avviare, in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (**DFGP**) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (**FINMA**), i lavori per l’elaborazione di una regolamentazione intersettoriale dei prodotti e servizi finanziari nonché della loro distribuzione
- **25.06.2014**: Avamprogetto LSerFi e LIsFi
- **04.11.2015**: Messaggio del Consiglio federale alle Camere del Parlamento
- **Votazione finale** sulla LSF (oggi LSerFi/Legge sui servizi finanziari) e sulla LIFin (oggi LIsFi/Legge sugli istituti finanziari):
 - 15 giugno 2018
- **Entrata in vigore LSerFi/LIsFi e termini transitori**
 - 1.1.2020
 - Termini transitori scadenti al 31.12.2021 (**LSerFi**) e al 31.12.2022 (**LIsFi**; per GPI e Trustees già attivi alla fine del 2019)
- **Ordinanze di applicazione**
 - 6.11.2019: pubblicato il testo definitivo delle OSerFi, OIsFi (e OVV)
 - Entrata in vigore: 1.1.2020



8
anni

3. LIsFi: la nuova sorveglianza prudenziale in capo ai GPI (ed ai Trustees); dall'OAD all'OV, passando per la FINMA

3.1. Nuova legge sulla sorveglianza prudenziale

- Creazione di una nuova base legale
 - Base normativa specifica per:
 - Gestori **patrimoniali** (ossia i «**GPI**» come sopra indicati) e **Trustee**
 - Gestore di **patrimoni *collettivi*** (ossia gli - sino a fine 2019 - «asset manager LICol»)
 - Valori patrimoniali di investimenti *collettivi* di capitale e/o di istituti di previdenza
 - Altri istituti nell'ambito degli investimenti *collettivi* di capitale (ad es. la «**Direzione dei fondi**»)
 - Commerciante di valori mobiliari senza statuto di banca (società di intermediazione mobiliare/**SIM**)

3.2. Nuova impostazione per i GPI (ed i *Trustees*): OV al posto degli OAD

- Punti principali del nuovo modello
 - **La FINMA rilascia** le autorizzazioni ai GPI (ed ai *Trustees*)
 - **Condizioni** per l'autorizzazione, adeguate alle PMI
 - Lo svolgimento delle funzioni di **vigilanza** con **carattere sovrano** (esercizio dei pubblici poteri) compete alla **FINMA**:
 - **Rilascio e ritiro** dell'abilitazione, **divieto** di esercizio, **confisca** degli utili, **pubblicazioni** di decisioni, **denuncia** alle autorità penali
 - **Vigilanza** sul mercato – **perseguimento** di GPI (e di *Trustees*) attivi illegalmente
 - Procedura di autorizzazione «telematica», previa affiliazione presso un OV: utilizzo della **piattaforma «EHP»/Extranet** della FINMA (cfr. <https://www.finma.ch/it/autorizzazione/fidleg-und-finig/informationen-zum-finig/>)

(continuazione)

- Vigilanza corrente affidata ad uno o più Organismi di vigilanza
 - **Organizzati** sulla base del diritto privato – senza poteri sovrani
 - **Vicini alla categoria**, ma autorizzati e sorvegliati dalla FINMA
 - Con il compito di svolgere **verifiche e controlli** regolari
 - Sorveglianza del **rispetto delle normative sui mercati finanziari**
 - **Forma giuridica** dell'OV: aperta; ad es. SA, o altro (associazione)

(continuazione)

- Condizioni per l'abilitazione/autorizzazione come GPI o Trustee (artt. 17-23 risp. 61-62 LIsFi, artt. 19-33 risp. 83-87 OIsFi):
 - **Forma giuridica:** impresa individuale, società commerciale o società cooperativa
 - Iscrizione a Registro di Commercio (RC)
 - **Regola:** due dirigenti/direttori *qualificati*
 - Possibilità di avere anche **un solo** dirigente responsabile, qualora:
 - la continuità del *business* venga regolata con un altro GPI (o Trustee) vigilato o
 - una banca
 - I dirigenti sono *qualificati* se possiedono:
 - **un'adeguata formazione** (nell'ambito della gestione patrimoniale per un GPI risp. nell'ambito di un trust per un Trustee): almeno **40 ore** (maturate anche attraverso esperienza professionale: apprendistato bancario, UNI, SUPSI, CAS, DAS, MAS, CFA, anche formazione interna alle aziende, da comprovare)
 - **un'adeguata esperienza professionale** (in Svizzera o all'estero): **5 anni** nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi (per GPI) o nell'ambito di un trust (per Trustee)
 - si **formano continuamente** (**8 ore** all'anno?)

(continuazione)

– Obbligo di avere un «CdA» separato dalla Direzione operativa ed indipendente?

➤ Art. 23 OlsFi

- Le persone con **diritto di firma** devono firmare **a due**
- La **rappresentanza** deve essere **garantita da una persona domiciliata in Svizzera**, la quale deve essere un membro di Direzione o dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo (nel caso di una SA: il CdA)
- La **FINMA può esigere** che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un **organo di alta direzione, vigilanza e controllo** (nel caso di una SA: il CdA), che non sia composto in maggioranza da membri dell'organo di gestione (quindi la Direzione), se:
 - a. impiegano più di 10 persone a tempo pieno **oppure** il loro ricavo lordo annuo supera i 5 milioni di franchi; **e**
 - b. il tipo e il volume dell'attività lo richiedono.

Obbligo di istituire un «direttorio» separato e a maggioranza indipendente dal «CdA»

(continuazione)

- Compliance / Risk Management (art. 21 LSerFi e 26 OSerFi)
 - **Di regola, non devono essere coinvolti** nelle attività che controllano (un gestore non può controllare i *dossier* che gestisce)
 - **Eccezione:**
L'**indipendenza** della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile **non è necessaria se** il gestore patrimoniale o il Trustee (art. 26 cpv. 2 OIsFi):
 - a. impiega non più cinque persone (FTE) nell'impresa **oppure** realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; **e**
 - b. presenta un modello aziendale privo di rischi elevati.
 - Le **funzioni possono essere ricoperte** (da due persone diverse o da una singola persona, con le competenze necessarie):
 - da un dirigente *qualificato*,
 - da un collaboratore *qualificato*, oppure
 - delegate a terzi (*outsourcing*).

(continuazione)

– Capitale minimo

- CHF 100'000.- interamente liberato

– Mezzi propri

- 25% dei costi fissi annuali (spese per il personale, spese materiali per l'esercizio, ammortamenti sul capitale, accantonamenti, perdite)
- al massimo CHF 10Mio CHF

– Adeguate garanzie oppure assicurazione RC professionale


- Di regola, **nessuna** garanzia supplementare, se sussistono adeguati mezzi propri
- Le assicurazioni RC di responsabilità civile professionale possono essere computate **nella metà** dei mezzi propri (quota computabile: da misurare in base alla somma assicurata massima annua), sempre che coprano i rischi del modello aziendale (violazione della gestione patrimoniale, abusi di fiducia derivanti da atti illeciti del personale o degli organini societari, azioni di responsabilità)

(continuazione)

- Obbligo del GPI (e del Trustee) di sottostare a revisione (artt. 61 ss. LIsFi)
 - Di principio **rapporto di revisione** (una verifica) **annuale** all'OV
 - GPI ha obbligo di presentazione dei conti (art. 957 cpv. 1 CO; art. 32 OlsFi)
 - Nessun obbligo di revisione limitata (è possibile fare un *opting-out*)
 - L'OV potrà **estendere a un massimo di quattro anni la periodicità** della verifica tenendo conto dell'attività e dei rischi a essa connessa
 - Negli anni in cui non avrà luogo alcuna verifica, si presenterà all'OV un **rapporto sulla conformità** della loro attività alle disposizioni di legge
- Sorveglianza **LRD/AML**
 - L'attuale **sorveglianza in ambito LRD** sarà assunta dall'OV

(continuazione)

- Struttura societaria: un esempio sulla base di una SA



4. LSerFi: alcuni aspetti salienti per i GPI*

* La LSerFi non trova applicazione ai Trustees, se questi si limitano a svolgere attività per il/i Trust, ritenuto come i Trustees sono i proprietari dei valori patrimoniali che gestiscono e per loro natura non hanno clienti (Rapporto esplicativo del DFF alle OSerFi e OIsFi del 6.11.2019 , pagg. 9 e 110).

4.1. Campo di applicazione e settori toccati

- La nuova legge si rivolgerà (art. 2 LSerFi):
 - Ai «fornitori di servizi finanziari», ad es.:
 - gestori patrimoniali,
 - consulenti agli investimenti,
 - banche,
 - direzione di fondi,
 - commercianti di valori mobiliari/SIM,
 - distributori,
 - intermediari (compresi ex IFDS).
- Settori esclusi:
 - imprese di assicurazione,
 - intermediari assicurativi,
 - istituti di previdenza.

4.2. Strumenti finanziari e servizi finanziari

- «Strumenti finanziari» (art. 3 LSerFi)
 - Azioni
 - Obbligazioni
 - Quote di investimenti collettivi di capitale
 - Prodotti strutturati (segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati)
 - Derivati
 - Depositi
 - Obbligazioni di prestito

(continuazione)

- «Servizi finanziari» (art. 3 LSerFi)
 - Acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari
 - Accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari
 - Gestione patrimoniale (cfr. Messaggio CF del 4.11.2015 sulle nuove LSerFi e LIsFi, pagg. 7336-37)
 - Tutte le attività nelle quali al *fornitore di servizi finanziari* viene conferita la **procura** per investire valori patrimoniali per conto di clienti
 - Formulazione di raccomandazioni personali che si riferiscono a operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti) (cfr. Messaggio CF del 4.11.2015 sulle nuove LSerFi e LIsFi, pagg. 7336-37)
 - Il *fornitore di servizi finanziari* **raccomanda** a determinati clienti l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari
 - NON si tratta di una raccomandazione personale e, quindi, di una consulenza in investimenti se un fornitore di servizi finanziari si limita a comunicare al suo cliente le aspettative generali del suo istituto o di terzi in merito all'evoluzione di determinati strumenti finanziari
 - Concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari

4.3. Contenuti rilevanti per i GPI

- LSerFi fissa le **regole di condotta** e le **misure organizzative** nell'ambito della fornitura di *servizi finanziari*:
 - **profilatura** dei clienti;
 - verifiche di **appropriatezza** ed **adeguatezza** dei servizi;
 - **obblighi di informazioni**, **conflitti di interesse** e **retrocessioni**;
 - **documentazione** dei prodotti e esigenze dei prospecti per i prodotti finanziari;
 - **requisiti di qualità per il consulente alla clientela** (requisiti minimi di **formazione professionale**).
- Fissa la tutela delle pretese dei clienti (Organo di **mediazione**)

4.4. Organo di mediazione (artt. 77-89 LSerFi; artt. 98-101 OSerFi)

- **Organo di mediazione:** esteso a tutti i *servizi finanziari*
- **Obbligo** di affiliazione per tutti i *fornitori di servizi finanziari*
- **Nessuna competenza decisionale:** affinché non sia limitato nel suo margine di manovra come intermediario
- **Procedura:** confidenziale, non burocratica, equa, rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita
- **La procedura di mediazione può concludersi:** con il ritiro della domanda, il raggiungimento di un'intesa tra le parti o il rigetto della proposta di conciliazione da almeno una delle parti, ma anche con il rigetto della domanda da parte dell'organo di mediazione in quanto palesemente abusiva
- Resta aperta la **via civile ordinaria**

4.5. Segmentazione della clientela

- Profilatura dei clienti (artt. 4-5 LSerFi)

- **Suddivisione in 2 categorie;** la 3a riportata qui di seguito è un sottogruppo della 2a

- **Clients *professionali***

- Intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale (svizzeri ed esteri)
- Banche centrali
- Enti di diritto pubblico con tesoreria professionale
- Imprese e istituti di previdenza, con tesoreria professionale
- Le grandi imprese (se adempiono due dei seguenti requisiti: somma di bilancio 20Mio CHF, cifra di affari 40Mio CHF, capitale proprio 2Mio CHF)
- Le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi.
- Privati **facoltosi** che hanno fatto un «*opting-out*» dalla categoria «*clienti privati*»
 - Criteri?
 - Formazione ed esperienze professionali (o esperienze comparabili nel settore finanziario) per capire i rischi degli investimenti + 500k CHF (esclusi immobili, pretese di ass. sociali e averi della previdenza professionale)
 - Patrimonio di almeno 2Mio CHF (esclusioni come sopra)

Possibilità di «*Opting-in*», quindi di voler essere considerati clienti *privati* (per gli istituti di previdenza e le imprese con tesoreria professionale c'è anche la possibilità dell'*opting-out* per divenire clienti *istituzionali*)

- **Clients *istituzionali***

- **Sottocategoria** dei clienti *professionali* (come nella MiFID le «controparti qualificate»): intermediari sottoposti a sorveglianza prudenziale, banche centrali e altri enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali

Possibilità di «*Opting-in*», nella categoria dei clienti *professionali*

- **Clients *privati***

- Tutti i clienti che non sono clienti *professionali*

4.6. Appropriatezza e adeguatezza dei servizi finanziari (artt. 10-14 LSerFi): similitudini con la regolamentazione vigente in UE (MiFID II)

Test Adeguatezza verte sui seguenti temi	LSerFi	MiFID II
Conoscenze ed esperienze	✓	✓
Obiettivi di investimento	✓	✓
Situazione finanziaria	✓	✓
Test Appropriatezza verte sui seguenti temi	LSerFi	MiFID II
Conoscenze ed esperienze	✓	✓
Servizio finanziario e Test svolto nei confronti di clienti <u>privati/al dettaglio</u>	LSerFi	MiFID II
Gestione patrimoniale	Adeguatezza	Adeguatezza
Consulenza agli investimenti tenendo conto del patrimonio	Adeguatezza	Adeguatezza
Consulenza agli investimenti per operazioni specifiche	Appropriatezza	Adeguatezza
Esecuzione o trasmissione ordini (Ex.only)	Nessun test	Appropriatezza se strumenti complessi (con derivati)
		Nessun Test se strumenti non complessi

(continuazione)

Se <u>non</u> si passa il test di Adeguatezza o Appropriatezza o <u>non</u> si ottengono informazioni sufficienti?	LSerFi	MiFID II
Possibilità fornire il servizio di gestione oppure di consulenza, qualora il cliente voglia andare avanti?	Sì: solo obbligo di diffida	No /Divieto
Test nell'ambito della <u>gestione patrimoniale</u> uguale per tutti i clienti?	LSerFi	MiFID II
<ul style="list-style-type: none"> Privati 	Adeguatezza	Adeguatezza
<ul style="list-style-type: none"> Professionali 	Verifica: <ul style="list-style-type: none"> degli <u>obiettivi</u> di investimento 	Verifica: <ul style="list-style-type: none"> degli <u>obiettivi</u> di investimento e della <u>situazione</u> finanziaria
<ul style="list-style-type: none"> Istituzionali 	<u>Nessun</u> test/nessuna verifica	N/A (questa categoria/classificazione non è prevista per il servizio di gestione patrimoniale)
Test nella <u>consulenza agli investimenti</u> uguale per tutti i clienti?	LSerFi	MiFID II
<ul style="list-style-type: none"> Privati 	Tenendo conto del patrimonio: <ul style="list-style-type: none"> Adeguatezza Per operazioni specifiche: <ul style="list-style-type: none"> Appropriatezza 	Adeguatezza
<ul style="list-style-type: none"> Professionali 	Tenendo conto del patrimonio: <ul style="list-style-type: none"> Verifica degli <u>obiettivi</u> di investimento Per operazioni specifiche: <ul style="list-style-type: none"> <u>Nessuna</u> verifica 	
<ul style="list-style-type: none"> Istituzionali 	<u>Nessun</u> test/nessuna verifica	N/A (questa categoria/classificazione non è prevista per il servizio di consulenza agli investimenti)

4.7. Obblighi di informazione e di formazione, retrocessioni

- Obbligo d'informazione (artt. 8 e 9 LSerFi, 6-15 OSerFi)
 - Sul **fornitore di servizi finanziari** (nome ed indirizzo, campo di attività e status di vigilanza)
 - Sui **rischi generali** connessi con gli strumenti finanziari
 - Sul **servizio** finanziario oggetto di raccomandazione personalizzata, i **rischi** ed i **costi**
 - Sulle **relazioni** economiche con terze parti
 - Sulla **procedura** di mediazione

Le informazioni possono essere fornite in forma **standardizzata**, prima della fornitura della prestazione o prima della conclusione del contratto

Cliente *professionale*: può **escludere l'applicazione** di tali obblighi

Cliente *istituzionale*: tali obblighi **non trovano applicazione**

→ Simile a MiFID II (eccezione fatta per quanto indicato sopra in punto al cliente professionale risp. istituzionale)

(continuazione)

- “Indennità da parte di terzi” (art. 26 LSerFi)
 - I fornitori di servizi finanziari **possono accettare** indennità da terzi
 - Mantenimento dello *status quo*; le indennità da terzi in relazione alla fornitura di servizi finanziari saranno **permesse** solamente:
 - se i clienti saranno previamente informati su tali indennità (e vi rinunciano)

oppure
 - le medesime saranno interamente trasferite ai clienti.
 - L’informazione ai clienti indica la natura e l’entità dell’indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto. Se l’importo dell’indennità non può essere determinato in anticipo, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, il fornitore di servizi comunica gli importi effettivamente ricevuti.

(continuazione)

- Sono considerate **indennità** le prestazioni che il fornitore di servizi finanziari riceve da terzi in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare:
 - diritti di mediazione,
 - commissioni,
 - provvigioni,
 - ribassi o altri vantaggi patrimoniali.

→ **Non** conforme alla MiFID II (in Europa, dal 3.1.2018, vige il **divieto** delle retrocessioni per i gestori patrimoniali, nonché i consulenti agli investimenti che si dichiarano indipendenti)

(continuazione)

- **Formazione e perfezionamento** dei consulenti alla clientela (art. 6 LSerFi, art. 23 OSerFi)
 - Conoscenze sufficienti delle norme di comportamento sancite nella LSerFi
 - Conoscenze specialistiche per lo svolgimento delle attività
 - Formazione continua nei suddetti ambiti

La formazione diviene un **requisito principale di garanzia**

4.8. Obbligo di documentazione e di rendicontazione (artt. 15-16 LSerFi, 18-19 OSerFi)

- Obbligo di documentazione

- I fornitori di servizi finanziari **documentano** in maniera adeguata:
 - i **servizi finanziari convenuti** con i clienti e **le informazioni raccolte** su questi ultimi;
 - l'**informazione** sul fatto che non viene eseguita nessuna verifica di adeguatezza/appropriatezza per il caso di *execution-only* o sul fatto di aver sconsigliato a un cliente la fornitura di un servizio;
 - i **servizi finanziari forniti** ai clienti.
- Nel caso della **consulenza in investimenti**, i fornitori di servizi finanziari documentano inoltre le **esigenze** dei clienti e i **motivi** di ogni raccomandazione che porta all'acquisto o all'alienazione di uno strumento finanziario (allestire un protocollo)
- Cliente **professionale**: può escludere l'applicazione di tali obblighi
- Cliente **istituzionale**: detti obblighi non trovano applicazione

(continuazione)

- Obbligo di rendiconto
 - I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, **su richiesta** (entro 10 giorni), una copia della documentazione raccolta su di loro o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
 - **Su richiesta** dei clienti, essi rendono inoltre conto:
 - dei servizi finanziari convenuti e forniti;
 - della composizione, della valutazione e dell'evoluzione del portafoglio;
 - dei costi connessi ai servizi finanziari.
 - Cliente *professionale*: può escludere l'applicazione di tale obbligo
 - Cliente *istituzionale*: detto obbligo non trova applicazione

5. *Rating* dei GPI e dei Trustees

Autorizzazione: condizioni da parte della FINMA



Fonte: FINMA «Evento informativo per i gestori patrimoniali e i trustee, Lugano 13 novembre 2019», pag. 18

Art. 84 cpv. 1 e 2 OlsFi

- L'OV **verifica** in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, **in particolare**:
 - a. adempiono i requisiti definiti nella **LisFi**;
 - b. adempiono gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (**LRD**);
 - c. adempiono gli obblighi secondo la **LSerFi**, se forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi;
 - d. adempiono gli obblighi secondo la Legge sugli investimenti collettivi (**LICol**), se svolgono attività ad essa sottoposte.
- La **FINMA** **emana** per gli organismi di vigilanza **prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza**. In particolare prescrive agli organismi di vigilanza un **sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi** per il piano di vigilanza. Essa li consulta previamente.

Rating

(cfr. Rapporto esplicativo 6.11.2019 del DFF alle OSerFi e OlsFi, pagg. 110-111)

- Il sistema di valutazione dei rischi deve contemplare:
 - sia i criteri di **rischio connessi all'attività**
 - sia quelli legati all'**organizzazione** e al **sistema di controllo interno (SCI)**
- I **criteri di rischio connessi all'attività** e considerati dal sistema di valutazione dei rischi possono essere ad esempio:
 - la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un **Paese esposto a un rischio elevato di riciclaggio** di denaro e/o di corruzione;
 - la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un **Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni** a fini fiscali;
 - la gestione di valori patrimoniali di **PEP**;
 - la gestione di valori patrimoniali presso **banche depositarie con sede al di fuori della Svizzera**;
 - succursali o società del gruppo **con sede all'estero** (rischi più elevati dovuti alla complessità operativa e giuridica);
 - la **forte dipendenza da un unico cliente** (rischio di anteporre le richieste del cliente alla regolare attività);
 - la fornitura di servizi con conferimento di un potere illimitato di disporre del patrimonio dei clienti (ad es. **servizi accessori fiduciari**);
 - l'impiego di **prodotti o strategie con effetto leva**, se questi non sono utilizzati esclusivamente come garanzia.

Grazie per l'attenzione!